

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensiva presentata dalle società fiduciarie

Titolari effettivi, tutto congelato

Bloccata, almeno fino a settembre, l'operatività del registro

Pagina a cura

DI FABRIZIO VEDANA

Congelato, di nuovo, il registro dei titolari effettivi. Con un'ordinanza del 17 maggio il Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo del Lazio il 9 aprile scorso aveva concesso l'avvio dell'operatività del registro dei titolari effettivi e dei trust. È stato quindi accolto il ricorso presentato da varie fiduciarie e dalle rispettive associazioni di categoria che faceva riferimento al danno che sarebbe potuto derivare dalla divulgazione di dati riservati, come quello dei titolari effettivi delle società formalmente intestate a società fiduciarie.

Per effetto di tale decisione, con la quale viene fissata la discussione di merito dell'appello all'udienza del 19 settembre 2024, risulta quindi nuovamente sospeso l'obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui all'art. 21, del D. Lgs. n. 231/2007.

Sono state, infatti, accolte le richieste con le quali i ricorrenti hanno messo in luce che la perdurante efficacia dell'impugnata sentenza del TAR che ha rigettato il ricorso di primo grado, avuto riguardo alla sopravvenuta scadenza del termine prescritto per l'adempimento dei citati obblighi, concretizza, in modo irreversibile, il pregiudizio derivante dall'ostensione di dati riservati (quelli riferibili ai soggetti che hanno deciso di intestare i propri beni ad una società fiduciaria, istituto il cui utilizzo è espressamente previsto e regolato dall'ordinamento italiano con la legge 1966/39).

In assenza di interventi normativi risolutivi dei motivi del ricorso, il registro dei titolari effettivi non dovrebbe pertanto essere operativo, almeno per la parte che riguarda gli obblighi di comunicazione, sino alla conclusione del giudizio di merito, per il quale la prima udienza risulta fissata il 19 settembre 2024. Nell'ordinanza, depositata il 17 maggio, il giudice

Scadenze, rinvii e sospensioni		
Mimit	29 settembre 2023	Indica il 10 dicembre 2023 come prima scadenza invio dati
Ordinanza Tar Lazio	7 dicembre 2023	Prima sospensione registro
Sentenza Tar Lazio	9 aprile 2024	Rigetto ricorso
MIMIT	8 aprile 2024	Indica l'11 aprile 2024 come nuova scadenza invio dati
Ordinanza Consiglio di Stato	17 maggio 2024	Seconda sospensione registro

amministrativo d'appello sottolinea che l'istanza di sospensione dell'operatività del registro dei titolari effettivi è certamente assistita dal prescritto requisito del periculum in mora, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall'invio dei dati prevista dal decreto del Direttore Generale del MIMIT recante l'attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva

di tutela l'interesse della parte ricorrente al mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione del nuovo giudizio di merito.

Per effetto di tale ordinanza, quindi, le società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandata per azioni, società cooperative e società tra professionisti), i soggetti privati riconosciuti (fondazioni, associazioni, parrocchie, ecc.), i trust e gli istituti giuridici affini non dovranno inviare i dati dei rispettivi titolari effettivi alle Camere di Commercio e queste ultime non potranno rilasciare alcun accreditamento che

portatori di un interesse meritevole di tutela.

La nuova sospensione arriva a distanza di pochi

La discussione di merito dell'appello è stata fissata per l'udienza del 19 settembre 2024, risulta quindi nuovamente sospeso almeno fino a quella data l'obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva in capo alle aziende, alle società fiduciarie e ai trust

E' stato riconosciuto dal Cds il danno che sarebbe potuto derivare dalla divulgazione di dati riservati, come quello dei titolari effettivi delle società che risultano essere formalmente intestate a società fiduciarie

va, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 236, del 9 ottobre 2023 e da tutti gli atti e i provvedimenti ad esso connessi, e ritiene merite-

consenta di accedere ai dati già comunicati al registro da parte delle Autorità, dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio e da parte dei terzi

giorni dall'avvio delle procedure di accreditamento attraverso le quali i soggetti obbligati (banche, intermediari, professionisti, eccetera), dopo essersi registrati sul sito della Camera di Commercio di competenza, avrebbero poi potuto iniziare a consultare, per le sole finalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio, i dati e le informazioni contenute nel registro del titolare effettivo e dei trust. Ed è di pochi giorni fa anche la pubblicazione delle regole con le quali Union-Camere ha previsto che

l'accesso al Registro sarebbe stato garantito dalle ore 8:00 alle ore 21:00 di tutti i giorni feriali ed il sabato dalle 8:00 alle 14:00 con espressa previsione del divieto di rivendita, distribuzione informatica e/o riproduzione, comunicazione e/o diffusione a terzi in qualunque forma (cartacea, informatica etc.) delle informazioni estratte dallo stesso.

Pare quindi che, nonostante la previsione di un tracciamento degli accessi, per effetto dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio si assisterà ad un nuovo congelamento di tutto l'impianto pensato. Sul punto è bene ricordare, infatti, che le norme sul funzionamento del

registro hanno previsto che sia lo stesso registro imprese, sia il soggetto che ha fatto accesso ai dati (banca, intermediario, fiduciaria, professionista, ecc.), sia l'Autorità Giudiziaria, potranno accedere ai log con i quali è possibile avere informazioni sull'identificazione del richiedente, sulla data e sull'ora della richiesta, sul soggetto di cui si richiede la titolarità effettiva individuato tramite codice fiscale, sull'identificativo del documento richiesto e sul certificato o sulla visura del titolare effettivo rilasciata dal sistema.

© Riproduzione riservata

Il testo dell'ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi-sette